



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 186 del 18 MAR. 2020

**OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE PASSIVA DI DURATA BIENNALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE PER CONSULENZE MEDICO-SPECIALISTICHE DI MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DELLA UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 18 MAR. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore UOC Gestione Operativa  
Dott. Marco M. Gelmetti

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

- la spesa complessiva di € 60.000,00 prevista nella presente proposta, rientra nei Bilanci Preventivi di Esercizio anni 2020, 2021 e 2022 al conto economico n. 510.020.00001 "consulenze sanitarie da pubblico"

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott. ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 186 del 18 MAR. 2020

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST COST G. Pini-CTO;

#### Considerato che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";

**Premesso** che con deliberazione n. 21 del 11.01.2018 questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva di durata biennale con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze per prestazioni specialistiche di microchirurgia ricostruttiva;

**Preso atto** che questa Azienda non dispone tuttora in pianta organica dirigenti medici in possesso di specializzazione medica nella disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva;

**Premesso altresì** che il Servizio Marketing e LP con nota mail in atti in data 30.09.2019 ha chiesto rispettivamente alle Direzioni Mediche del PO Pini e del PO CTO il fabbisogno di prestazioni e consulenze sanitarie da acquisire da enti sanitari pubblici e privati in favore dei pazienti afferenti ai presidi aziendali, al fine di programmare la stipula di convenzioni passive;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 186 del 18 MAR. 2020

**Vista** la nota atti in data 14.11.2019 con cui la Direzione Medica del PO Pini ha chiesto il rinnovo delle convenzioni passive al tempo in atto ed aventi scadenza 31.12.2019, a fronte della non "autosufficienza" del Presidio in molte specialità mediche;

**Dato atto** che, permanendo la necessità di predette consulenze iper-specialistiche, con nota in data 10/12/2019 questa Azienda ha chiesto alla AOU Careggi la disponibilità al rinnovo per l'anno 2020 della convenzione in parola per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche di microchirurgia ricostruttiva in favore dei pazienti afferenti alla UO COO del PO Pini;

**Viste** le note mail atti in data 20.12.2019 e in data 03.01.2020, con cui la AOU Careggi ha confermato la disponibilità al rinnovo della convenzione ed ha trasmesso una bozza del testo dell'accordo, che prevede, tra l'altro, la durata biennale della convenzione nonché la concessione da parte di questa Azienda del patrocinio legale in favore dei dirigenti medici che effettueranno le attività oggetto della convenzione, prefigurando un potenziale ulteriore costo per questa Azienda in caso di sinistro;

**Preso atto** che:

- con nota mail in atti del 03/03/2020 il Direttore del Dipartimento di Ortopedia/Traumatologia e Chirurgie Specialistiche e della UO COO, ha confermato che la collaborazione con i dirigenti medici specialisti della AOU Careggi si rende indispensabile in alcuni interventi chirurgici per i quali non risultano esperti gli altri professionisti con cui l'équipe della UO COO già collabora, il Direttore della UOC MCM di questa Azienda e il Direttore della UO Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'IRCCS San Donato;
- alla luce della necessità clinico-assistenziale di proseguire la collaborazione in atto, la UOC Affari Generali di questa Azienda ha concordato con la AOU Careggi una clausola contrattuale aggiornata che prevede la garanzia della tutela legale in caso di procedimento penale avviato nei confronti dei dirigenti medici della stessa AOU Careggi per attività specialistica effettuata in favore di questa Azienda, ma in forma indiretta, vincolando la scelta ad un legale fiduciario di questa ASST, afferente all'elenco aziendale dei penalisti;
- con nota mail in atti in data 23.03.2020 la AOU Careggi ha trasmesso la versione definitiva del testo dell'accordo;

**Ritenuto** pertanto di stipulare con la AOU Careggi una convenzione passiva di durata biennale per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche in microchirurgia ricostruttiva, assegnando la funzione di DEC del contratto alla DMP del PO Pini;

**Acquisito** il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 186 del 18 MAR. 2020

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di prendere atto che per finalità di natura strettamente assistenziale e per garantire la corretta presa in carico e gestione dei propri assistiti presso la UOC COO, la ASST G. Pini-CTO presenta un fabbisogno di consulenze medico-specialistiche in microchirurgia ricostruttiva;
- 2- di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa una convenzione passiva di durata biennale con l'AOU Careggi per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche in microchirurgia ricostruttiva con validità a partire dalla data di sottoscrizione;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegata al presente provvedimento, che risulta idonea a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata, convenendo altresì di regolare eventuali pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 01.01.2020 ed assegnando la funzione di DEC alla DMP del PO Pini;
- 4- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 60.000,00 nei Bilanci Economici Preventivi di questa Azienda anni 2020, 2021 e 2022, al conto economico n. 510.020.00001 "consulenze sanitarie da pubblico";
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colari)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lompo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott. ssa Paola M. S. Giròla)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 186 del 18 MAR. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 7 APR. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchelle*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*✍*

**CONTRATTO PER ATTIVITA' DI MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI** (d'ora in poi denominata "**Azienda**"), con sede a Firenze, Largo Brambilla n° 3, (P.I. n.04612750481 ) in persona del Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, nato a Tolve il 29 febbraio 1956, domiciliato per la carica presso l'Azienda Ospedaliera stessa

**e**

**L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO**

**SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI -**

**CTO**, (d'ora in poi denominata "**ASST GAETANO PINI**"), con sede legale in Piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1, 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09320530968, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda

**Congiuntamente le parti**

**ART. 1 - OGGETTO**

a) Oggetto della presente accordo è l'attività di microchirurgia ricostruttiva offerta dall'Azienda a favore dell'ASST Gaetano Pini.

**ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

a) L'attività di cui al precedente art. 1, sarà svolta dall'Azienda attraverso la propria Struttura

Organizzativa Dipartimentale (SOD) di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Microchirurgia, afferente al Dipartimento ad attività integrata (DAI) Oncologico e di chirurgia ad indirizzo robotico.

**b)** Le attività si svolgeranno presso le strutture e gli spazi messi a disposizione dall' ASST Gaetano Pini.

**c)** L' ASST Gaetano Pini metterà a disposizione, in particolare, idonei spazi per la microchirurgia ricostruttiva, le attrezzature, il personale specializzato e quant'altro necessario per l'espletamento delle attività contrattuali.

**d)** L' ASST Gaetano Pini provvederà a garantire l'idoneità dei locali e delle attrezzature sanitarie, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività sanitarie e alle leggi sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**e)** L'impegno dei professionisti aziendali presso l' ASST Gaetano Pini sarà di n. 1 accesso mensile, per un tempo massimo di 12 ore. I tempi e le modalità degli accessi saranno concordati tra i Direttori delle strutture delle Aziende interessate, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali.

**f)** L'Azienda, se non disponibili presso l'ASST Gaetano Pini, metterà a disposizione gli eventuali dispositivi

necessari che provvederà ad acquistare secondo le proprie procedure interne e a documentare con apposita distinta compilata dai Professionisti aziendali che verrà allegata alla fattura.

g) Responsabile per l'Azienda del corretto svolgimento della collaborazione è il Direttore della SOD Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Microchirurgia Robotico e per l'ASST Gaetano Pini quale beneficiaria il Direttore della U.O.C Ortopedia Oncologica, dott. Primo Andrea Daolio.

**ART. 3 - RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

a) Le Aziende garantiscono che le attività oggetto della presente collaborazione saranno svolte nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. Lgs n. 230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008). In particolare:

- l' ASST Gaetano Pini si impegna a mettere a disposizione dei professionisti dell'Azienda coinvolti idonei luoghi di lavoro in termini di locali, impianti, e attrezzature;
- l'Azienda si impegna, affinché i propri professionisti coinvolti abbiano effettuato i percorsi formativi in merito alla sicurezza nei

luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/08) e siano idonei alla mansione da svolgere presso la struttura ospitante, secondo le valutazioni del medico competente;

b) L' ASST Gaetano Pini si impegna a mettere a disposizione del personale ospitato idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi e per la particolare attività esercitata.

c) Nel caso in cui l'attività oggetto del contratto comporti esposizione a radiazioni ionizzanti, l' ASST Gaetano Pini garantisce che le attività previste nell'ambito del presente contratto saranno svolte nel rispetto della normativa di radioprotezione (D.L.gs n. 230/1995) ottemperando in particolare al dettato degli articoli 62, 63 e 65.

d) Se il personale dell'Azienda non fosse già radioesposto occorre attivare gli adempimenti previsti nella procedura dell'Azienda "Gestione del personale esposto a radiazioni ionizzanti".

e) Le parti si coordinano ripartendo gli obblighi come di seguito indicato:

- Obblighi dell'Azienda oltre a quelli previsti e riportati nella procedura P/903/117;

- formazione di base in materia di radioprotezione

(art. 61 comma 3 punto e del D.Lgs. n. 230/95);

-eventuale dotazione di mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione se non già forniti per le attività in azienda;

•Obblighi dell' ASST Gaetano Pini:

-istruzione del professionista sulle norme interne in uso negli ambienti frequentati per l'attività in contratto (art. 61 c.3 punto e, D.Lgs.n. 230/95);

-fornitura dei dispositivi di protezione individuali (art. 61 c.3 punto d, D.Lgs.n. 230/95);

-verifica del rispetto delle norme interne, dell'uso dei dispositivi etc. (art. 61 c.3 punto f, D.Lgs.n. 230/95);

-predisposizione di una relazione sull'avvenuta esposizione in caso di esposizione accidentale o di emergenza (art. 74 c.1 , D.Lgs. 230/95);

-informazione e idonea misura di carattere profilattico a tutela del professionista aziendale, compresa l'informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione presenti negli ambienti dedicati alle attività di interesse, a cura del responsabile della struttura

organizzativa interessata.

f) In caso di emergenza i professionisti aziendali ospitati dovranno attenersi alle disposizioni vigenti nell' ASST Gaetano Pini.

g) In caso di infortunio dei professionisti aziendali, per il primo soccorso questo dovrà attenersi alle disposizioni vigenti nell' ASST Gaetano Pini; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni della propria Azienda per la comunicazione dell'evento ai sensi del DPR n. 1124/65.

#### **Art. 4 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'**

a) L'ASST Gaetano Pini-CTO garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei professionisti che prestano attività istituzionale presso l'ASST G. Pini-CTO, dalla stessa autorizzata, per tutti i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento delle prestazioni dedotte nella presente convenzione, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti degli stessi, secondo le previsioni di legge e contrattuali.

b) L'ASST Gaetano Pini-CTO si farà carico, altresì, della concessione del patrocinio legale, civile e/o penale dei professionisti ospitati che effettueranno le attività oggetto della presente convenzione, nei

termini di cui alle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti in materia, nello specifico, al regolamento sul Patrocinio legale in favore dei dipendenti dell'ASST, approvato con deliberazione n. 565 del 15.12.2016.

- c) Il rischio infortuni è coperto dall'Azienda mediante specifica copertura assicurativa.

#### **ART. 5 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI**

a) I soggetti impegnati nel presente contratto sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.

b) Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

c) Nell'erogazione delle prestazioni oggetto del

presente contratto, i professionisti individuati dall'Azienda operano quali soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento) in riferimento all' ASST Gaetano Pini, sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nel Direttore della struttura dell' ASST Gaetano Pini ove il professionista presta la propria attività.

**Art. 6 - CONFLITTO D'INTERESSI, PREVENZIONE DELLA**

**CORRUZIONE E TRASPARENZA**

a) Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo dovrà avvenire, per entrambe le Parti, nel pieno rispetto del:

- Codice di Deontologia (in particolare art. 30 ed Allegato esplicativo);
- Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in particolare art. 4, co. 6 del DPR n. 62 del 2013).

b) Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012, successivi decreti attuativi e normativa di riferimento) e, per quanto di competenza, dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità.

c) I professionisti svolgendo attività presso l'Azienda beneficiaria si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con la propria Azienda.

d) Le Parti si riservano di sospendere il presente contratto qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all'immagine o alle proprie iniziative o attività.

#### **ART. 7 - RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI e RAPPORTI**

##### **ECONOMICI**

a) Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta erogazione del servizio e della conformità dello stesso alle condizioni del presente accordo, il responsabile della struttura beneficiaria sottoscriverà il prospetto riepilogativo, contenente le registrazioni, a cura dei professionisti aziendali, degli accessi effettuati, con indicazione del giorno, del numero delle ore di presenza, dell'orario d'inizio e termine del servizio.

b) Il prospetto di cui al punto precedente dovrà essere trasmesso, a cura del professionista aziendale, alle Strutture amministrative aziendali per la fatturazione e la liquidazione dei compensi dovuti.

c) Per le attività svolte dai professionisti l'Azienda

fatturerà all'ASST Gaetano Pini quanto segue:

- attività chirurgica: tariffa di € 1.500,00 ad accesso per singolo operatore;
- spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo la normativa prevista per il personale Dirigente del SSN e conformemente a quanto previsto dal "Regolamento in materia di missioni " dell'Azienda, in atti, con particolare riferimento agli artt. 4 (mezzo di trasporto) - 8 (pasti) - 9 (pernottamento). I rimborsi verranno versati all'Azienda e mai direttamente ai Professionisti, previa presentazione di debita fattura allegando i documenti giustificativi;
- in caso di utilizzo di ferri chirurgici di proprietà dell'Azienda, costo di lavaggio e sterilizzazione container, ad accesso , per gli importi di seguito elencati:
  - € 16,90 + IVA per container piccolo ½ U.S ;
  - € 33,80 + IVA per container grande 1 U.S.
- costo + IVA di eventuali dispositivi monouso e dei farmaci se non disponibili presso l'ASST Gaetano Pini che l'Azienda acquisterà secondo le proprie procedure interne e il cui utilizzo sarà documentato da apposita distinta compilata dai professionisti allegata alla fattura.

d) Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica trimestrale , a mezzo girofondo sul conto Banca d'Italia - contabilità speciale 0306163 intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. L'invio della fattura avverrà a cura della UO Contabilità Generale e Finanza dell'Azienda tramite il sistema di interscambio al seguente **Codice Univoco F9R7T2.**

**Art. 8 - DECORRENZA, DURATA E FACOLTA' DI RECESSO**

- a) Il presente contratto ha durata biennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione.
- b) La disciplina della collaborazione contenuta nel presente accordo si applica anche alle prestazioni poste eventualmente in essere per ragioni di necessità dopo la scadenza della precedente accordo e nelle more della formalizzazione del rinnovo.
- c) L'eventuale rinnovo deve essere oggetto di nuova negoziazione tra le parti.
- d) Qualora, alla data di scadenza del presente contratto, non sia stato possibile ultimare la formalizzazione degli atti di rinnovo, i contraenti possono procedere alla proroga del naturale termine di scadenza per un ulteriore periodo di 30 giorni attraverso scambio di corrispondenza.

Decorso tale ulteriore termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, l'accordo, in proroga, si intende cessato con conseguente impossibilità di proseguire l'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

#### **ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO**

a) L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere l'esecuzione del presente accordo o di risolverlo unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna penalità, qualora:

- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- accerti disagi nell'espletamento delle attività istituzionali;
- non sia rispettato quanto esposto ai precedenti articoli.

b) Le parti possono recedere dal contratto in modo da non recare pregiudizio all'altra parte, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo pec, con un preavviso di almeno 30 giorni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata istituzionali.

#### **Art. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

a) Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta sul presente

contratto.

b) Le parti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

c) Le parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Milano in via esclusiva, per ogni controversia insorta e collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 11 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

a) Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c. 2 DPR 131/1986;
- è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 all. A Tariffa, parte I<sup>^</sup> DPR 642/1972, con oneri a carico dell' ASST Gaetano Pini, per un importo pari a Euro 64,00. In particolare le spese di bollo sono assolte in maniera digitale dall'Azienda - come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale n. 59666/2005 del 07/10/2005.

#### **ART. 12 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

a) Le formali comunicazioni tra l'Azienda e l'ASST

Gaetano Pini avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati:

- Azienda: aouc@pec.toscana.it

- ASST Gaetano Pini: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

#### **ART. 13 - NORME FINALI**

a) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

b) L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

c) Il presente contratto si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo del predetto contratto.

#### **ART. 14 - FIRMA DIGITALE**

a) In base all'articolo 15, co.2 bis della legge 7

agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso  
ai documenti amministrativi" il presente accordo è  
sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai  
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7  
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione  
digitale".

- b) Il presente accordo consta di n. 14 articoli, n. 15  
pagine ed è conservato agli atti dalla competente  
Unità Operativa dell'Azienda.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Il Direttore Generale

Dr. Rocco Donato Damone

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico

Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dr. Francesco Saverio Laurelli

Nome File  
Convenzione AOU Careggi microchirurgia ricostruttiva.pdf.p7m

Esito Verifica



Certificato di CA non trovato  
verifica alla data?  
clicca qui...

Verifica alla Data

Algoritmo Digest

Firmatario

Cod. Fiscale

Organizzazione

SHA-256  
FRANCESCO LAURELLI TINIT-LR.LFNC6682ZF20SZ NON PRESENTE